Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 ottobre 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

• La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 265 DEL 10 OTTOBRE 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni di credito comunale 5 % serie speciale « Città di Roma » e 4,50 % serie speciale « Città di Palermo » effettuata il 1° ottobre 1963.
(8608)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni 5,50 % serie speciale « Ricostruzione edilizia » effettuata il 1° ottobre 1963.
(8607)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni delle serie ordinarie 4,50 % trentacinquennale - 5 % trentennale - 5 % trentacinquennale - 5,50 % trentennale - **6 % trentennale, effettuata il 1° ottobre 1963.**
(8609)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 45: **Nova Ready S.p.A., in Monza:** Obbligazioni primo prestito sorteggiato il 18 settembre 1963. — **Nova Ready S.p.A., in Monza:** Obbligazioni secondo prestito sorteggiate il 18 settembre 1963. — **Smalterie di Corsico, società per azioni, in Corsico:** Obbligazioni sorteggiate il 18 settembre 1963. **Borsalino Giuseppe & Fratello, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1963. — **Metalmeccanica S.p.A., in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1963. — **Società Trezza, per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1963. — **Birra Peroni Meridionale, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1963. — **Schnell Hico Italiana S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1963. — **Comune di Napoli:** 164ª estrazione obbligazioni Debito Unificato « Città di Napoli ». — **Società Stabilimenti Sangone, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1963. — **« Sant'Andrea Novara » Officine Meccaniche e Fonderie S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 settembre 1963. — **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1963. — **Ente Nazionale Idrocarburi - ENI, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **Snia-Viscosa Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **« Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, società anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **F. Stimamiglio e C., società per azioni, in Padova:** Obbligazioni emissione 1954 sorteggiate il 30 settembre 1963. — **F. Stimamiglio e C., società per azioni, in Padova:** Obbligazioni emissione 1949 sorteggiate il 30 settembre 1963. — **FESA - Ferramenta Emiliana, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **« C.G.E. » Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 agosto 1963. — **« S.I.T. » Società Industriale Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **RIV Officine di Villar Perosa S.p.A., in Torino:** Comunicato agli obbligazionisti. — **U.S.A. - Utensileria Speciale e Attrezzatura, società per azioni, in Torino:** Sorteggio di obbligazioni. — **Sobrero-Est, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **Società Azionaria Vermouth Aperitivi Spumanti F.lli Gancia & C. - S.A.V.A.S., società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1963. — **C.A.T.T.A.N.E.O. Costruzioni Avvolgibili Tapparelle Tende Accessori Nuovi Elementi Oscuranti, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **V. Gallino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **G. & L. F.lli Cora, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **Società Ricca - Imbottigliamento Bevande Gassate - S.R.I.B.E.G., in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1963. — **S.A.P.C.A.R. - Società Azionaria Piemontese Commercio Automobili Ricambi, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1963. — **Giustina & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **Distilleria Canellese C. Bocchino & C., società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1963. — **Cotonificio Vittorio Olcese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **Esso Standard Italiana, già Standard Italo Americana Petroli, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **Bossi S.p.A. (già Commerciale Bossi S.p.A.), società a responsabilità limitata, in Mortara:** Obbligazioni sorteggiate il 18 settembre 1963. — **Bossi S.p.A. (già Commerciale Bossi S.p.A.), società a responsabilità limitata, in Mortara:** Obbligazioni sorteggiate il 18 settembre 1963. — **I.R.I. Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI-Sider 5,50 % 1953-1972 sorteggiate il 24 settembre 1963. — **Società italiana per la fabbricazione di contatori elettrici - S.A.I.C.E., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **Giulio Einaudi Editore, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1963. — **Shell Italiana, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **« Gestioni Riunite Toscana Gomma », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1963. — **« Fulgor », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1963.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1963, n. 1330.

Tramutamento della destinazione del posto di professore di ruolo convenzionato esistente presso la Facoltà di Scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma da « Tecnica attuariale e delle assicurazioni » in quella di « Demografia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1958, n. 1150 e 9 marzo 1962, n. 450;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma, in data 13 maggio 1963, con la quale si conviene che il posto di professore di ruolo convenzionato esistente presso la Facoltà di Scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, originariamente istituito per l'insegnamento di Assicurazioni sociali e quindi assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1962, n. 450, all'insegnamento di Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali, venga ora destinato all'insegnamento di Demografia; fermi restando tutti gli altri patti e clausole contenuti nelle precedenti convenzioni approvate con i rispettivi decreti del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1958, n. 1150 e 9 marzo 1962, n. 450.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1963

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 1. — VILLA

Convenzione aggiuntiva alla vigente convenzione tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Università degli studi di Roma per il cambiamento di denominazione della cattedra convenzionata di « Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali » in quella di « Demografia ».

L'anno millenovecentosessantatre, questo giorno tredici del mese di maggio in Roma, in una sala del Rettorato della Città universitaria, avanti a me dott. Francesco Ruggeri, direttore amministrativo dell'Università di Roma, delegato con decreto rettorato del 20 ottobre 1958 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 sono comparsi i signori:

prof. Giuseppe Ugo Papi, nato a Capua (Napoli) il 19 febbraio 1893 domiciliato in Roma, Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della convenzione con la deliberazione di cui appresso (allegato *A*) che fa parte integrante del presente atto;

avv. Renato Morelli, di Vincenzo, nato a Campobasso il 17 luglio 1905, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, via IV Novembre n. 144, delegato alla stipulazione della presente convenzione come da deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 27 marzo 1963 (allegati *B* e *C*), che si allegano come parte integrante del presente atto.

Le parti contraenti, della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo, col mio consenso, rinunciano espressamente alla presenza dei testimoni.

Premesso

Che il 25 ottobre 1958 fu stipulata una convenzione tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e questa Università per il mantenimento di un posto convenzionato di professore di ruolo da assegnare alla cattedra di « Assicurazioni sociali » e che detta convenzione fu approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1958, n. 1150;

Che successivamente, con convenzione aggiuntiva del 25 ottobre 1961, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1962, n. 450, l'impegno assunto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il mantenimento della cattedra di « Assicurazioni sociali » venne mutato in altro impegno per il mantenimento della cattedra di « Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali »;

Che l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, accogliendo l'invito della Facoltà di Scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università degli studi di Roma, si è dichiarato disposto ad accettare il tramutamento dell'impegno assunto per il mantenimento del posto di professore di ruolo di « Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali » nel nuovo impegno per il mantenimento del posto di professore di ruolo di « Demografia »;

Che il Consiglio di amministrazione dell'Università, nella adunanza del 29 marzo 1963, ha autorizzato il Rettore alla stipula ed alla firma della presente convenzione aggiuntiva;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione in premessa stipulata il 25 ottobre 1958, l'impegno assunto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il mantenimento, prima, della cattedra convenzionata di « Assicurazioni sociali », poi, della cattedra di « Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali », si intende nuovamente tramutato, a decorrere dall'anno accademico 1963-64 in impegno per il mantenimento della cattedra convenzionata di « Demografia ».

Art. 2.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università di Roma, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, del decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380 e dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Università di Roma.

Non si dà lettura dei tre allegati perchè le parti, con il mio consenso, vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto consta, escluse le firme, di due fogli scritti su quattro pagine intere e righe tre della pagina quinta.

Il Rettore: Giuseppe Ugo Papi

Il Rappresentante dell'INAIL: Renato Morelli

L'Ufficiale rogante: Francesco Ruggeri

Registrato al 1° Ufficio atti pubblici di Roma al n. 8864. Mod. 71/ME. Vol. 268. Addì 21 maggio 1963. Esatte L. *gratis*.

Il Direttore: (firma illeggibile)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1963, n. 1331.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con il proprio decreto 1° agosto 1959, n. 731, nonchè le successive modificazioni a taluni articoli dello statuto medesimo, approvato col proprio decreto 12 febbraio 1962, n. 571;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 1° ottobre 1962, con il quale è stato nominato il commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto suddetto, con i poteri del presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, quali previsti dagli articoli 6, 10 e 16 dello statuto sopracitato;

Viste le deliberazioni n. 33 del 29 dicembre 1962 e n. 104 del 5 luglio 1963, con le quali il commissario predetto ha predisposto un nuovo testo di statuto dello Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », in esecuzione del mandato conferitogli col citato decreto ministeriale di nomina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », composto di 25 articoli, nel testo annesso al presente decreto e vistato dai Ministri proponenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 24 agosto 1963

SEGNI

LEONE — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 150. — VILLA

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani

CAPO I

CARATTERI E FINALITA'

Art. 1.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1926, n. 838, è ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma.

L'Istituto ha la sua sede legale in Roma e svolge la sua attività sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

L'Istituto attua la previdenza e l'assistenza a favore dei giornalisti iscritti, non a titolo provvisorio, nell'elenco pro-

fessionisti dell'Albo professionale tenuto dall'Ordine dei giornalisti, dei giornalisti titolari di pensione corrisposta dall'ente, nonchè dei rispettivi familiari a loro carico, nelle forme, alle condizioni e nei limiti previsti dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 3.

L'Istituto provvede alle seguenti prestazioni:

a) trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti;

b) trattamento in caso di malattia;

c) trattamento in caso di tubercolosi;

d) trattamento in caso di infortunio;

e) trattamento in caso di disoccupazione involontaria;

f) assegni familiari.

L'Istituto, inoltre, nella misura e alle condizioni all'uopo determinate, può provvedere:

g) al ricovero in caso di riposo per vecchi e invalidi;

h) alla concessione di prestiti e sussidi;

i) alla concessione di borse di studio per i figli e per gli orfani dei giornalisti;

l) alla costruzione di alloggi e al finanziamento di costruzioni da cedere in locazione con patto di futura vendita o riscatto, nell'ambito delle norme vigenti;

m) alla concessione di mutui ipotecari per l'acquisto di case di abitazione;

n) alla costituzione di particolari gestioni, per forme previdenziali e assistenziali facoltative.

Art. 4.

Ai fini assistenziali e delle elezioni di cui ai successivi articoli 8 e seguenti, il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti dodici circoscrizioni territoriali: Circoscrizione prima (Lazio, Umbria, Abruzzi e Molise); seconda (Lombardia); terza (Piemonte, Valle d'Aosta); quarta (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, con esclusione del territorio di Trieste); quinta (Emilia-Romagna, Marche); sesta (Toscana, con esclusione della provincia di Massa Carrara); settima (Liguria e provincia di Massa Carrara); ottava (Campania, Calabria); nona (Sicilia); decima (territorio di Trieste); undicesima (Puglia, Basilicata); dodicesima (Sardegna).

Per ciascuna di tali circoscrizioni, l'Istituto provvede alla istituzione di un ufficio di corrispondenza, stabilendone la sede e nominandone il fiduciario, in persona di un giornalista iscritto all'Istituto.

Gli iscritti all'Istituto sono tenuti a trasmettere il certificato anagrafico attestante la propria residenza e a certificare, altresì, le eventuali successive variazioni della stessa.

CAPO II

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato esecutivo;

d) il Collegio sindacale.

Art. 6.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che lo sceglie tra i consiglieri di cui alla lettera *a*) del successivo art. 7. Egli rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di amministrazione e fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; ne stabilisce l'ordine del giorno, inserendovi le eventuali richieste presentate, per il Consiglio, da almeno quattro consiglieri e, per il Comitato esecutivo, da almeno due componenti;

c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione;

d) firma gli atti e i documenti che importano l'impegno per l'Istituto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, i relativi poteri e la rappresentanza legale dell'Istituto sono esercitati dal vice presidente.

Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare la rappresentanza legale, per l'esercizio di particolari attribuzioni inerenti i suo ufficio, al vice presidente o ad un membro del Comitato esecutivo.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri:

a) diciannove rappresentanti dei giornalisti iscritti allo Istituto, designati mediante elezione, a norma dei successivi articoli 8 e seguenti, nel numero sottoindicato per ciascuna circoscrizione:

Circoscrizione prima: cinque; seconda: tre; terza: due; quarta: uno; quinta: uno; sesta: uno; settima: uno; ottava: uno; nona: uno; decima: uno; undicesima: uno; dodicesima: uno;

b) un rappresentante dei giornalisti titolari di pensione intera, designato mediante elezione, a norma dei successivi articoli 8 e seguenti;

c) un giornalista designato dall'organizzazione sindacale più rappresentativa, a carattere nazionale, della categoria dei giornalisti;

d) due rappresentanti degli editori di giornali designati dall'organizzazione sindacale più rappresentativa, a carattere nazionale, della categoria degli editori;

e) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La indicazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative delle categorie dei giornalisti e degli editori, viene effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le designazioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) sono comunicate direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio di amministrazione con propria delibera, da adottarsi non meno di sei mesi prima della scadenza del quadriennio di durata in carica, può variare, nell'ambito delle dodici circoscrizioni territoriali, la distribuzione dei consiglieri di cui alla lettera *a*) del presente articolo, in relazione a rilevanti mutamenti intervenuti nella ripartizione territoriale degli iscritti.

La suddetta delibera, da adottarsi con la maggioranza prevista dall'ultimo comma del successivo art. 14, deve essere approvata con la procedura prevista per la modifica delle norme statutarie.

Art. 8.

Ai fini delle elezioni dei consiglieri di cui alla lettera *a*) del precedente art. 7 e dei sindaci di cui alla lettera *d*) del successivo art. 19, hanno diritto al voto i giornalisti iscritti nell'elenco professionisti dell'Albo professionale tenuto dall'Ordine dei giornalisti, i quali al centoventesimo giorno antecedente la data delle elezioni:

a) risultino accreditati, posteriormente al 1° febbraio 1952, di almeno dodici contributi mensili obbligatori, figurativi o volontari;

b) non siano titolari di pensione intera.

Ai fini sopra indicati, possono essere eletti i giornalisti professionisti i quali, al centoventesimo giorno antecedente la data delle elezioni, non siano titolari di pensione intera e risultino accreditati, posteriormente al 1° febbraio 1952, di almeno sessanta contributi mensili obbligatori, figurativi o volontari.

Ai fini delle elezioni del consigliere di cui alla lettera *b*) del precedente art. 7, hanno diritto al voto e possono essere eletti i giornalisti che, al centoventesimo giorno antecedente la data delle elezioni, risultino titolari di pensione diretta intera.

Art. 9.

Almeno centoventi giorni prima della scadenza del quadriennio di durata in carica, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto provvede a determinare la data delle elezioni, sia per i consiglieri di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 7, che per i sindaci di cui alla lettera *d*) del successivo articolo 19, indicando, altresì, l'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Le elezioni devono, comunque, aver luogo entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di durata in carica del Consiglio di amministrazione.

L'Istituto provvede, quindi, a pubblicare sul proprio notiziario ufficiale, da inviarsi direttamente agli interessati, gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo. Detti elenchi, circoscrizionali per i consiglieri di cui alla lettera *a*) dell'art. 7 e nazionali per il consigliere di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 e per i sindaci di cui alla lettera *d*) dell'art. 19, devono essere, altresì, affissi, almeno settanta giorni prima della data fissata per le elezioni, e per la durata di quindici giorni, presso gli uffici di corrispondenza dell'Istituto.

Dallo scadere del quindicesimo giorno di affissione obbligatoria, decorre un termine di quindici giorni per l'inoltro di eventuali ricorsi contro la composizione degli elenchi; sui ricorsi decide, entro quindici giorni dalla data della loro ricezione, il Comitato esecutivo dell'Istituto.

Gli uffici di corrispondenza provvedono, quindi, ad inviare ad ogni avente diritto al voto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato elettorale, le schede per le votazioni e le relative buste, da usarsi nel caso di voto per corrispondenza.

In caso di smarrimento, l'avente diritto può richiedere un duplicato delle schede o del certificato elettorale all'ufficio di corrispondenza della circoscrizione di appartenenza, ovvero direttamente all'Istituto, non oltre il quinto giorno antecedente la data delle elezioni.

Le elezioni dei consiglieri di cui alla lettera *a*) del precedente art. 7 avvengono per votazione su elenchi elettorali circoscrizionali. Sono nulli i voti attribuiti a candidati iscritti in elenchi elettorali di circoscrizioni diverse da quelle di appartenenza dei votanti.

La residenza degli interessati, ai fini dell'attribuzione alle relative circoscrizioni elettorali, viene desunta dall'ultimo certificato di residenza inviato all'Istituto, non oltre il centoventesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Nel caso che il giornalista avente diritto al voto abbia assunto la residenza all'estero, ai fini elettorali si considera appartenente alla circoscrizione territoriale ove ha sede l'azienda da cui dipende. Nel caso di mancata presentazione del certificato di residenza prescritto dal precedente art. 4, tiene luogo di esso l'ultimo certificato di stato di famiglia presentato all'Istituto ai fini assistenziali; mancando anche tale documento, è determinante, ai fini del presente articolo, la iscrizione agli Albi regionali o interregionali prevista dalla legge sull'ordinamento della professione di giornalista.

Le elezioni del consigliere di cui alla lettera *b*) del precedente art. 7 e dei sindaci di cui alla lettera *d*) del successivo art. 19, avvengono, invece, con votazione sui rispettivi elenchi unici a carattere nazionale.

Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; per i sindaci di cui alla lettera *d*) del successivo art. 19, risultano eletti, nell'ordine del numero dei voti conseguiti, rispettivamente a sindaci effettivi e a sindaci supplenti, i primi quattro candidati della graduatoria elettorale appartenenti a circoscrizioni diverse.

In caso di parità di voti, è prescelto il candidato che abbia una maggiore anzianità di iscrizione all'Istituto; in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

Il candidato che risulti contemporaneamente eletto consigliere e sindaco, viene invitato dall'Istituto a comunicare, entro un termine di dieci giorni, per quale delle due cariche intenda optare; trascorso inutilmente tale termine, l'opzione si intenderà effettuata per la carica di consigliere. Viene chiamato a ricoprire il posto rimasto vacante, il candidato che, per numero di voti conseguiti, segue immediatamente in graduatoria, salvo inoltre, per il caso dei sindaci, il disposto di cui al terz'ultimo comma del presente articolo.

Art. 10.

La elezione dei consiglieri di cui alla lettera *a*) del precedente art. 7, ha luogo nei seggi elettorali costituiti presso gli uffici di corrispondenza dell'Istituto.

In casi particolari, può essere costituito un secondo seggio, distaccato presso uno studio notarile designato dall'Istituto.

Per ciascun seggio, l'Istituto provvede alla designazione di un presidente e di due scrutatori, nonchè di un notaio incaricato di presenziare alle operazioni elettorali e di redigerne processo verbale. E' incompatibile con la funzione di presidente o di scrutatore, l'incarico di titolare dell'ufficio di corrispondenza.

Il giorno fissato per le elezioni, gli aventi diritto al voto devono presentarsi al seggio muniti del certificato elettorale loro inviato dall'Istituto, e di un documento personale di riconoscimento. Il certificato elettorale è acquisito agli atti relativi alle elezioni.

Alla votazione può farsi luogo anche per corrispondenza, col sistema della doppia busta. A tale scopo, la busta esterna, indirizzata al presidente del seggio costituito presso l'ufficio di corrispondenza dell'Istituto, deve contenere il certificato elettorale, sottoscritto, a pena di nullità, dal votante, e la busta interna, contenente la scheda, debitamente chiusa e priva di qualsiasi contrassegno o annotazione. Tale seconda busta viene deposta, dal presidente, nell'urna.

Sono nulle le schede pervenute al seggio elettorale dopo l'orario di chiusura.

Al termine delle operazioni di scrutinio, il notaio procede alla compilazione di apposito processo verbale, contenente la proclamazione dei risultati delle elezioni, firmato dal presidente del seggio e dai due scrutatori.

In caso di costituzione, nella stessa circoscrizione, di un secondo seggio elettorale, il relativo processo verbale viene consegnato, entro le 48 ore successive alla chiusura del seggio, dal presidente del seggio distaccato al presidente del seggio costituito presso l'ufficio di corrispondenza. Il notaio addetto a quest'ultimo seggio procede, quindi, alla compilazione di un processo verbale riassuntivo, firmato dai presidenti di ambo i seggi, contenente la proclamazione dei risultati delle elezioni nella circoscrizione.

I verbali vengono trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, entro dieci giorni dalla data delle elezioni, all'Istituto.

Per le elezioni del consigliere rappresentante dei pensionati, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 7, e dei quattro sindaci di cui alla lettera *d*) del successivo art. 19, il voto può essere espresso unicamente per corrispondenza, col sistema della doppia busta e con le modalità di cui al quinto comma del presente articolo.

A tal fine, le schede vanno indirizzate alla sede dell'Istituto, in Roma, presso la quale sono costituiti due seggi elettorali, rispettivamente per le elezioni del pensionato e dei sindaci, ciascuno costituito da un presidente e da due scrutatori, assistiti da un notaio incaricato di presenziare alle operazioni elettorali e di redigerne il processo verbale, contenente la proclamazione dei risultati.

I componenti dei seggi elettorali, non sono eleggibili alla carica di consigliere e sindaco dell'Istituto.

Tutti i processi verbali elettorali vengono, quindi, inoltrati, a cura dell'Istituto, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri.

I consiglieri durano in carica quattro anni dalla data della nomina e sono rieleggibili.

Il consigliere che risulti assente senza giustificato motivo per più di tre adunanze consecutive, può essere dichiarato decaduto dalla carica con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Nei casi di decadenza, di dimissioni, accettate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e di ogni altro caso di vacanza nella carica di consigliere, si provvede alla elezione suppletiva nei modi previsti per la nomina.

Allo scadere del termine stabilito, cessano dalle funzioni anche i consiglieri nominati durante il quadriennio, a causa di eventuali vacanze.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Istituto.

La sua prima adunanza è presieduta da un consigliere, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 7, che abbia la maggiore anzianità di iscrizione all'Istituto, e, in caso di parità, che sia più anziano di età. In tale adunanza, il Consiglio designa il presidente ed elegge il vice presidente, nell'ambito dei consiglieri di cui alla lettera *a*) del precedente art. 7; elegge, inoltre, i membri elettivi del Comitato esecutivo, a norma del successivo art. 15, lettere *c*) e *d*).

In particolare delibera:

a) sulle direttive generali per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto;

b) sullo statuto e sui regolamenti inerenti le forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Istituto, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

c) sul regolamento organico del personale e sull'ordinamento dei servizi amministrativi e tecnici dell'ente;

d) sui bilanci dell'Istituto;

e) sulla ripartizione delle entrate e delle eventuali disponibilità e sul piano per l'impiego dei fondi;

f) sull'acquisto, sull'alienazione e sulla permuta dei beni immobili urbani e rustici, nonchè sulla eventuale trasformazione dei beni predetti;

g) sull'accettazione di eredità, donazioni e legati a favore dell'Istituto;

h) su ogni altra questione deferitagli da leggi, decreti e regolamenti.

I regolamenti di cui alla lettera b) sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il regolamento organico del personale è sottoposto alla approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Consiglio di amministrazione può nominare Commissioni, costituite da consiglieri dell'Istituto e da esperti, con funzioni consultive e di studio.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in adunanza ordinaria, di norma, ogni bimestre; in adunanza straordinaria, quando ne sia fatta richiesta motivata dal Comitato esecutivo o da almeno un quarto dei consiglieri, ovvero dal Collegio dei sindaci, per le materie di sua competenza.

Entro il mese di maggio, il Consiglio approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il presidente provvede alla convocazione del Consiglio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La lettera di convocazione deve essere inviata ai consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza, almeno cinque giorni prima.

Art. 14.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, o, nel caso di assenza o di impedimento di questi, dal vice presidente dell'Istituto, e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, è determinante quello di chi presiede l'adunanza.

Per le modifiche delle norme statutarie, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Art. 15.

Il Comitato esecutivo è composto dai seguenti membri:

a) il presidente;

b) il vice presidente;

c) sei consiglieri giornalisti, di cui alla lettera a) del precedente art. 7, eletti dal Consiglio di amministrazione a scrutinio segreto;

d) uno dei consiglieri rappresentante degli editori, di cui alla lettera d) del precedente art. 7, eletto dal Consiglio stesso a scrutinio segreto;

e) il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16.

Il Comitato esecutivo:

a) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) vigila per l'osservanza delle norme che regolano il funzionamento dell'Istituto;

c) delibera, in genere, le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

d) provvede all'amministrazione del personale a norma del regolamento organico;

e) decide sui ricorsi delle aziende in materia contributiva, e sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa, in materia di prestazioni;

f) adotta, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, i provvedimenti inerenti l'assegnazione ai giornalisti delle case con patto di futura vendita o riscatto, costruite con il finanziamento dello Stato;

g) delibera sull'assegnazione in locazione degli alloggi di proprietà dell'Istituto, fissando l'ammontare dei rispettivi canoni, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;

h) promuove la convocazione, in via straordinaria, del Consiglio di amministrazione e ne propone l'ordine del giorno;

i) propone al Consiglio di amministrazione l'approvazione dei bilanci e delle relazioni illustrative.

Art. 17.

Il Comitato esecutivo è convocato dal presidente, con lettera raccomandata, contenente l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

La convocazione, inoltre, può essere richiesta da almeno due componenti del Comitato o, per le materie di sua competenza, dal Collegio dei sindaci.

Per la validità delle adunanze, occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, è determinante quello di chi presiede l'adunanza.

Art. 18.

I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono trascritti in apposito libro per ciascuno dei due predetti organi e firmati dal presidente, dal direttore generale e dal funzionario dell'Istituto, incaricato dal presidente delle mansioni di segretario.

Art. 19.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio è costituito da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede;

b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) due giornalisti professionisti, quali sindaci effettivi, e due giornalisti professionisti, quali sindaci supplenti, designati, mediante elezione a norma degli articoli 8 e seguenti del presente statuto.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Spetta, in particolare, al Collegio dei sindaci:

1) rivedere e controllare le scritture contabili;

2) fare ispezioni e riscontri di cassa;

3) rivedere i bilanci, riferendone al Comitato esecutivo e al Consiglio di amministrazione.

Le attribuzioni di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma, possono essere esercitate dai sindaci, anche individualmente.

Nei casi di decadenza, a norma dell'art. 2404 del Codice civile, di dimissioni e in ogni altro caso di vacanza nella carica di sindaco, accertata dal Collegio sindacale, si seguono, in quanto applicabili, le norme previste dal precedente art. 11, per il consiglieri di amministrazione.

Art. 20.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che ne stabilisce il trattamento giuridico ed economico, salvo che sia espressamente disciplinato dal regolamento organico del personale.

Il direttore generale dirige i servizi dell'Istituto, cura la disciplina e l'organizzazione del personale ed esercita le attribuzioni conferitegli dal regolamento e dagli organi amministrativi dell'ente.

Il direttore generale interviene, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e fa parte di tutte le Commissioni di consulenza e di studio, di cui all'art. 12.

CAPO III

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 21.

L'Istituto attua i propri scopi mediante le seguenti entrate:

a) i contributi versati dai datori di lavoro e dagli iscritti nella misura e con le modalità previste dalle leggi, dai regolamenti e dal contratto nazionale di lavoro giornalistico;

b) i redditi patrimoniali;

c) i proventi che derivano da provvedimenti della pubblica Amministrazione o di altri enti;

d) le oblazioni;

e) le donazioni e le altre somme che, a giusto titolo, pervengano all'Istituto.

Art. 22.

I fondi disponibili dell'Istituto possono essere impiegati:

a) in beni immobili urbani e rustici;

b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità, designati dal Comitato esecutivo;

c) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;

d) in mutui fruttiferi ipotecari;

e) in tutti gli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 23.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è compilato il bilancio consuntivo, unitario per tutti i trattamenti previdenziali e assistenziali gestiti dall'Istituto, che deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo e sentito il Collegio dei sindaci, entro il mese di maggio successivo allo esercizio cui si riferisce.

Il bilancio, corredato degli atti dei predetti organi e delle relazioni tecniche e illustrative, deve essere trasmesso, entro un mese dalla delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 24.

Nel bilancio consuntivo dell'Istituto sono iscritti i fondi tecnici, a garanzia della copertura degli impegni futuri per le prestazioni, ivi compreso un fondo di riserva generale destinato a sopperire alle eventuali temporanee esigenze dei trattamenti previdenziali e assistenziali gestiti. Sono iscritti, altresì, i fondi patrimoniali relativi alle oscillazioni e allo ammortamento e deperimento dei beni mobili e immobili.

Detratte le quote per la costituzione dei fondi suindicati, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione in relazione agli impegni futuri per i fondi tecnici, e alle entrate per i fondi patrimoniali, le eventuali restanti disponibilità, derivanti dall'andamento finanziario dell'esercizio, sono destinate alla riserva tecnica per il trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 25.

Almeno ogni cinque anni è compilato un bilancio tecnico attuariale per accertare la situazione tecnico-finanziaria dello Istituto, con particolare riguardo per quella del trattamento di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Copia del bilancio tecnico e della relazione illustrativa devono essere rimessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LEONE

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1332.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Santa Maria », con sede nella frazione Pratieghi del comune di Badia Tedalda (Arezzo).

N. 1332. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Santa Maria », con sede nella frazione Pratieghi del comune di Badia Tedalda (Arezzo), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 161. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1333.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Sant'Eugenia », con sede nella frazione Bagnoro del comune di Arezzo.

N. 1333. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Sant'Eugenia », con sede nella frazione Bagnoro del comune di Arezzo, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 174 foglio n. 159. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1963.

Sostituzione di un membro del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 24 maggio 1960, e successive modificazioni, con il quale si è provveduto alla costituzione del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1960-1963;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Nicola De Pirro, già direttore generale dello spettacolo, collocato a riposo;

Considerato che il dott. Franz De Biase è stato nominato direttore generale dello spettacolo a decorrere dal 23 luglio 1963;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto, il dottor Franz De Biase è nominato membro del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in sostituzione del dott. Nicola De Pirro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1963

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1963
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 84

(8640)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 829, « Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale « Di Maddalena », di Andria », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1963, n. 164, nel titolo e nel testo in luogo di « Andria » leggasi « Adria ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1963, il comune di Terracina (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8698)

Autorizzazione al comune di Sirignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1963, il comune di Sirignano (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.452.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8695)

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1963, il comune di Nardò (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8696)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1963, il comune di Assisi (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8697)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione di compimento e di opera idraulica del canale « Marana Capacciotti » del Consorzio generale di bonifica della Capitanata (Foggia).

Con decreto interministeriale 21 giugno 1963, n. 1249, viene accertato il compimento ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, delle opere di sistemazione del canale « Marana Capacciotti », tronco di completamento dalla strada vicinale Cerignola-Posta Carrera alla passerella di attraversamento dell'acquedotto Pugliese, nel bacino dell'Ofanto, in territorio del comune di Cerignola, in provincia di Foggia, eseguite dal Consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria della Capitanata, e vengono altresì riconosciute le opere stesse appartenenti alla 3ª categoria delle opere idrauliche ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 8 e 44 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523.

(8500)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami per il conferimento di sessantasette posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo successivo, registro n. 8 Interno, foglio n. 228, col quale è stato indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di sessantasette posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nonchè le norme di esecuzione del testo unico stesso, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per sessantasette posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Bartolotta dott. Francesco, consigliere di Stato.

Componenti:

Spasari prof. Mario, straordinario di diritto penale presso l'Università di Sassari;

Riccardelli prof. Giuseppe, incaricato di diritto della navigazione presso l'Università di Bologna;

Troiani dott. Guido, vice prefetto, direttore della divisione personale di pubblica sicurezza;

Bottino dott. Carmine, ispettore generale di pubblica sicurezza.

Il dott. Paolo Sarullo, consigliere di prima classe della Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, quali esperti, con voto consultivo:

Fiorellino Pierino, interprete, per la prova obbligatoria e per quelle facoltative di lingue straniere;

Morselli ten. col. del genio Carlo, per la prova facoltativa di telegrafia;

Paceri dott. Rocco, commissario capo di pubblica sicurezza, per la prova facoltativa di fotografia;

Valenti Nicolò, primo segretario di polizia, per la prova facoltativa di stenografia.

Ai componenti della Commissione giudicatrice saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1963
Registro n. 28 Interno, foglio n. 285. — DI STEFANO

(8706)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.